RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 1/87 *

I — Gli antefatti ed il procedimento

Il sig. Picciolo, entrato in servizio presso la Commissione delle Comunità europee il 12 agosto 1971, veniva assegnato all'Ufficio delle pubblicazioni; a decorrere dal 1° gennaio 1983, egli veniva assegnato alla direzione generale XVIII. Nel frattempo, in data 24 giugno 1982, egli era stato eletto nel comitato locale del personale di Lussemburgo del quale assumeva successivamente la vicepresidenza.

La presente controversia, che oppone il ricorrente alla Commissione, riguarda il suo rapporto informativo redatto per il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983.

Tale rapporto, redatto nel novembre 1983 dal sig. Verheyden, direttore dell'Ufficio delle pubblicazioni, dopo aver consultato il sig. Perry, capo del servizio specializzato OP 4 presso lo stesso Ufficio, veniva controfirmato, in data 5 dicembre 1983, dal sig. Van Goethem, direttore presso la direzione generale XVIII. Esso veniva notificato al sig. Picciolo che, in data 28 gennaio 1984, faceva al riguardo numerose osservazioni. Queste ultime riguardavano l'imprecisione nella denominazione delle mansioni espletate dall'interessato, l'insufficienza della valutazione relativa alla sua capacità di espressione scritta e orale, l'abbassamento, rispetto al rapporto informativo precedente, della valutazione relativa al suo senso di responsabilità, il fatto che il sig. Perry, essendo agente ausiliario, non poteva essere considerato come suo superiore gerarchico, né di conseguenza essere consultato per la redazione del suo rapporto informativo, la mancanza delle consultazioni richieste per la compilazione del rapporto informativo dei dipendenti che esercitano contemporaneamente un mandato di rappresentanza del personale, infine, la diminuzione progressiva dei livelli del suo rapporto informativo assertivamente dovuta a divergenze con la direzione sulla gestione del personale dell'Ufficio delle pubblicazioni.

Dopo aver ricevuto tali osservazioni, il sig. Verheyden proponeva all'interessato di avviare il dialogo contemplato all'art. 6 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: le « disposizioni generali »). Il sig. Picciolo rifiutava tale dialogo e chiedeva l'intervento del compilatore d'appello. Persistendo nella sua offerta di dialogo, il sig. Verheyden convocava due volte l'interessato, ma invano. Successivamente, nell'aprile 1984, egli si rivolgeva al « gruppo di compilatori *ad hoc* » istituito dalla guida per la compilazione del rapporto informativo per intervenire nella redazione del rapporto informativo dei dipendenti che esercitano un mandato di rappresentanza del personale. Dopo che, in data 29 novembre 1984, questo gruppo aveva fatto conoscere le sue valutazioni, il sig. Verheyden inviava al sig. Picciolo, in data 13 dicembre 1984, un nuovo rapporto informativo al quale venivano allegate dette valutazioni; tale rapporto differiva dal precedente, in quanto le funzioni dell'interessato erano state precisate secondo i suoi desideri e al giudizio analitico relativo al senso di responsabilità era aggiunto il seguente commento: « il trasferimento del sig. Picciolo, nel gennaio 1983, ha reso necessaria una rivalutazione dello stato della contabilità commerciale dell'Ufficio delle pubblicazioni, rivalutazione che consente di qualificare con precisione il senso di responsabilità del dipendente scrutinato come " ottimo "».

* Lingua processuale: il francese.

Il 17 gennaio 1985, il Picciolo chiedeva che questo nuovo rapporto fosse trasmesso al compilatore d'appello, sig. Mosar, membro della Commissione delle Comunità europee; quest'ultimo, dopo un colloquio con l'interessato, decideva in data 25 febbraio 1985, di confermare integralmente le valutazioni fatte dal primo compilatore. Il Picciolo chiedeva allora di adire il comitato paritetico per i rapporti informativi. Alla luce del parere del comitato, emesso nella sua seduta del 29 luglio 1985, il compilatore d'appello, in data 5 marzo 1986, indirizzava al ricorrente il suo rapporto informativo definitivo: quest'ultimo era identico al rapporto redatto dal primo compilatore, salvo il commento relativo al senso di responsabilità che era così formulato: « Il sig. Picciolo ha cessato di prestare servizio presso l'Ufficio delle pubblicazioni nel gennaio 1983. Il passaggio della contabilità dell'ufficio a nuovi responsabili ha consentito di procedere ad un riordino che si è rivelato troppo tardivo ».

Il 5 giugno 1986, il Picciolo presentava all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto. Poiché questo reclamo non aveva avuto seguito entro i termini, il Picciolo ha inoltrato il presente ricorso dinanzi alla Corte il 2 gennaio 1987.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, terza sezione, ha deciso di passare alla fase orale, dopo che la Commissione era stata invitata ad eseguire taluni atti istruttori.

II — Conclusioni delle parti

Il *Picciolo* conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione 5 marzo 1986 del sig. Nic Mosar, membro della Commissione delle Comunità europee, con cui viene stabilito il rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983;

— per quanto necessario, annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo amministrativo presentato dal ricorrente contro la decisione 5 marzo 1986 sopra menzionata;

— condannare la Commissione a versargli un'indennità di un franco a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa dei ripetuti illeciti amministrativi commessi verso il suo dipendente;

— condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 69, § 2, o dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, nonché al rimborso delle spese indispensabili sostenute per la causa quali le spese di domiciliazione, di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'avvocato, ai sensi dell'art. 73, lett. b), dello stesso regolamento.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile, se non infondato;

— condannare il ricorrente alle spese.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

A — A sostegno del suo *ricorso per annullamento*, il sig. Picciolo deduce nove mezzi.

1) *Il primo mezzo è relativo alla violazione dell'art. 7, 3° e 4° comma, delle disposizioni generali e dell'art. C 2 della guida per la compilazione del rapporto informativo:* su parere del comitato paritetico, il compilatore d'appello ha modificato uno dei commenti del rapporto informativo in senso sfavorevole al ricorrente, mentre il parere del comitato non può in alcun modo consentire al compilatore d'appello di apportare nuove valutazioni che aggravano la situazione del dipendente scrutinato e mentre, inoltre, la modifica apportata dal compilatore d'appello non è munita di alcuna giustificazione.

Secondo la *Commissione*, tale mezzo va necessariamente respinto, poiché la modifica di cui trattasi non costituisce un aggravamento della situazione del dipendente scrutinato ma semplicemente la spiegazione di una menzione figurante nel rapporto informativo iniziale, spiegazione basata su elementi di fatto, formulata autonomamente dal compilatore d'appello su parere del comitato paritetico dei rapporti informativi.

2) In secondo luogo, il *ricorrente* sostiene che *l'art. 7, 2° comma, delle disposizioni generali e l'art. B.9.3 della guida per la compilazione del rapporto informativo non sono stati osservati* in quanto il compilatore d'appello non ha proceduto all'audizione del primo compilatore e ha adottato la sua decisione sulla base di un fascicolo incompleto nel quale non figurava il rapporto informativo iniziale.

La *Commissione* ribatte che, da un lato, vi sono stati « colloqui verbali » e, dall'altro, il fascicolo in possesso del compilatore d'appello conteneva tutti i documenti e le informazioni utili.

3) In terzo luogo, il *sig. Picciolo* fa valere la *violazione dell'art. 6 delle disposizioni generali, dell'art. B.8.1 della guida per la compilazione del rapporto informativo e dei principi generali dei diritti della difesa:* il dialogo, contemplato da queste disposizioni, tra il dipendente scrutinato ed il primo compilatore non ha potuto aver luogo, in quanto quest'ultimo non lo ha proposto in condizioni regolari. Il ricorrente è stato così privato di un « grado di giurisdizione » e questo vizio non ha potuto essere sanato dal colloquio, puramente formale, intervenuto tra il dipendente ed il compilatore d'appello.

Secondo la *Commissione*, tale mezzo non è fondato poiché il Picciolo stesso ha rifiutato ripetutamente il dialogo che gli era stato proposto dal compilatore.

4) Il *quarto mezzo basato sull'inosservanza dell'art. 3, 2° comma, delle disposizioni generali e dell'art. B.5.2.2 della guida per la compilazione del rapporto informativo* si divide in due parti: il sig. Van Goethem, direttore presso la direzione generale XVIII alla quale era assegnato il ricorrente, a decorrere dal 1° gennaio 1983, non è stato consultato, dal primo compilatore, preliminarmente alla redazione del rapporto informativo; d'altra parte, neppure il superiore gerarchico diretto del ricorrente presso la direzione generale XVIII è stato consultato.

La *Commissione* sostiene che la « consultazione » del superiore gerarchico può assumere la forma di un colloquio orale tra quest'ultimo ed il compilatore prima della redazione del rapporto. Essa aggiunge che « per quanto riguarda la consultazione del sig. Van Goethem va rilevato che questa consultazione con altri superiori gerarchici non è affatto obbligatoria ». Infine, essa fa notare che comunque queste critiche del ricorrente riguardano il primo rapporto informativo il quale non costituisce oggetto del presente ricorso.

5) In quinto luogo, il *Picciolo* sostiene che il sig. Perry ha preso in considerazione, del resto anticipatamente, il suo rapporto infor-

mativo ma non è stato consultato prima della sua redazione; egli aggiunge che il sig. Perry, essendo all'epoca « ausiliario » non poteva essere considerato come suo superiore gerarchico e non poteva di conseguenza partecipare alla procedura di compilazione del rapporto informativo. Pertanto, non si è proceduto alla consultazione preliminare del superiore gararchico del dipendente da scrutinare, alle condizioni contemplate dall'*art. 2, 3° comma, delle disposizioni generali e dell'art. B.5.2.1 della guida per la compilazione del rapporto informativo.*

In risposta, la *Commissione* fa riferimento alle sue osservazioni formulate sul mezzo precedente, circa la forma che può rivestire la « consultazione » dei superiori gerarchici. Inoltre, essa sostiene che l'intervento del sig. Perry nella procedura di compilazione del rapporto informativo è ineccepibile; infatti, a suo parere, quando un dipendente temporaneo o ausiliario viene chiamato dal responsabile di un'unità amministrativa ad esercitare talune funzioni, egli ne riceve automaticamente tutte le prerogative, ivi compresa quella di redigere il rapporto informativo di coloro che vengono posti alle sue dipendenze.

6) In sesto luogo, viene fatta valere la *violazione dell'art. 5, 2° comma, delle disposizioni generali* che dispone che « ogni variazione delle valutazioni analitiche rispetto al rapporto informativo precedente dovrà essere motivata ». Ora, secondo il ricorrente, il rapporto informativo controverso contiene valutazioni inferiori a quelle contenute nel rapporto precedente, senza che il primo compilatore, né del resto il compilatore d'appello, abbiano fornito la minima giustificazione a tale giudizio meno favorevole. Alla luce della giurisprudenza della Corte (sentenza 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille/Commissione, Racc. pag. 497, e sentenza 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist/Commissione, Racc. pag. 1419), sussiste in tal caso una irregolarità che è stata del resto rilevata dal comitato paritetico per i rapporti informativi.

La *Commissione* conclude per il rigetto di tale mezzo sostenendo che la motivazione delle valutazioni è necessaria solo nei casi estremi e che tale non era il caso nella fattispecie in cui si tratta di un commento relativo ad un giudizio in definitiva molto favorevole ed elogiativo.

7) *Il settimo mezzo è relativo al fatto che, a norma dell'art. 7, ultimo comma, delle disposizioni generali, il rapporto informativo definitivo doveva intervenire il 31 dicembre 1984,* mentre esso è stato notificato al ricorrente solo il 5 marzo 1986, cioè con più di quattordici mesi di ritardo.

La *Commissione*, pur ammettendo l'esistenza di un certo ritardo nella compilazione del rapporto informativo, sostiene che tale ritardo è imputabile al ricorrente stesso ed alla rappresentanza del personale e non alla Commissione.

8) Il *Picciolo* fa valere poi la *violazione del principio generale del legittimo affidamento e dei principi generali di parità di trattamento,* in considerazione del fatto che l'amministrazione ha tenuto deliberatamente in non cale sia le prescrizioni delle disposizioni generali che le direttive della guida per la compilazione del rapporto informativo.

In risposta, la *Commissione* mette in evidenza la cura con cui il primo compilatore ed il compilatore d'appello hanno stabilito e verificato il rapporto informativo del ricorrente, hanno cercato di avere un dialogo con lui ed hanno preso in considerazione le sue osservazioni. Essa fa presente che non si può addebitarle alcuna violazione, né deliberata e neanche involontaria delle norme pertinenti.

9) *L'ultimo mezzo del ricorrente si basa sul regolamento interno dell'Ufficio delle pubblicazioni relativo alla procedura di compilazione del rapporto informativo,* il quale contempla l'obbligo, non rispettato nella fatti-

specie, di consultare il comitato direttivo dell'Ufficio prima della redazione del rapporto informativo di qualsiasi dipendente di categoria A.

La *Commissione* conclude per l'irricevibilità di tale mezzo in quanto esso si basa su un regolamento interno di un'istituzione diversa dalla Commissione.

B — A sostegno del suo *ricorso per risarcimento danni*, il *Picciolo* sostiene che il mancato rispetto dei termini, quale è stato denunciato a sostegno del settimo mezzo di annullamento, costituisce un illecito tale da far sorgere la responsabilità dell'amministrazione. Come la Corte ha dichiarato in cause simili (sentenza 6 febbraio 1986, Castille/ Commissione, sopra menzionata, e sentenza 5 maggio 1983, causa 207/81, Ditterich/ Commissione, Racc. 1359), un tale ritardo può causare danno al dipendente interessato. Nella fattispecie, il ricorrente valuta il suo danno morale a 50 000 BFR; egli limita tuttavia la sua domanda di risarcimento alla misura simbolica di un franco.

La *Commissione* sostiene di rimando che, poiché il ritardo non può essere posto a suo carico, non può esserle addebitato alcun illecito e che d'altra parte il ricorrente non dimostra l'esistenza del danno che gli sarebbe stato causato.

IV — Risposte ai quesiti formulati dalla Corte

1) Invitata dalla Corte a presentare i pareri emessi dal comitato paritetico per i rapporti informativi, il reclamo del ricorrente, le disposizioni generali e la guida per la compilazione del rapporto informativo nonché il regolamento interno dell'Ufficio delle pubblicazioni, la Commissione ha ottemperato a tale richiesta nei termini stabiliti.

2) Interrogata sulle condizioni in cui si sono svolti i « colloqui verbali » tra il primo compilatore ed il compilatore d'appello, la Commissione ha risposto che, in data 19 febbraio 1985, il sig. Mosar aveva consultato telefonicamente il sig. Verheyden per ottenere le informazioni integrative necessarie e che tale colloquio aveva costituito uno scambio di vedute approfondito sulla pratica del rapporto informativo del sig. Picciolo.

Y. Galmot
giudice relatore